



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 recante *“Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;
- VISTO** l'art. 7 comma 8, il quale dispone che *“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è escluso dalle relative graduatorie”*;
- VISTO** l'art. 8 comma 7, il quale dispone che *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;
- VISTO** in particolare l'art. 7 comma 9, ai sensi il quale *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”*;
- VISTO** l'art. 7 comma 4, lett. e), punto ii., il quale dispone che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”*;
- VISTO** l'art. 7, comma 12, il quale dispone che *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata,*

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Patrizia Palmeri, Martina Spinella, Francesca Fiocco



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi”;

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. b) che, tra i requisiti generali di ammissione, prevede “un'età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, riferita al 1° settembre dell'anno di aggiornamento delle graduatorie”;

VISTO l'art. 3, comma 4, secondo cui: “Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS, l'iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE. Tale limitazione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”;

VISTI i propri decreti prot. n. 3699 del 25/02/2026 e prot. n. 6236 del 26/03/2026 con cui è stata conferita ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche indicate negli elenchi allegati, individuate quali scuole polo, la delega allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento degli aspiranti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Messina nonché delle connesse graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2026/2027 - 2027/2028;

VISTE le proposte di esclusione pervenute dalle scuole polo;

CONSIDERATO che la valutazione delle domande relative alle classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM e ADSS è stata svolta da questo Ambito Territoriale;

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti;

VISTO il decreto di esclusione prot. n. 11787 del 09/06/2026 degli aspiranti non aventi titolo a permanere nelle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina, valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Patrizia Palmeri, Martina Spinella, Francesca Fiocco



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

VISTO

il decreto di esclusione prot.n. 14908 del 10/07/2026, che ha annullato e sostituito il precedente prot.n. 11787 del 09/06/2026, degli aspiranti non aventi titolo a permanere nelle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina, valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

ESAMINATI

i reclami pervenuti;

RITENUTO

di doversi avvalere del potere di autotutela che l'ordinamento riconosce all'Amministrazione;

DISPONE

per le motivazioni citate in premessa e ad integrazione del decreto prot.n. 14908 del 10/07/2026, l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina, valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028, degli aspiranti indicati nell'allegato elenco per le specifiche motivazioni in esso indicate, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio provinciale <https://www.me.usr.sicilia.it>, che è parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della L. 241/90 e della L. 15/2005, la possibilità di adottare i provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari.

Il Dirigente

Leon Zingales

*Documento firmato
digitalmente ai sensi del
c.d. C.A.D. e normativa
connessa*

AI DOCENTI INTERESSATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
ALL'USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO
ALLE OO. SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
AL SITO ISTITUZIONALE

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Patrizia Palmeri, Martina Spinella, Francesca Fiocco



Via San Paolo, 361 ex IAI - 98122 Messina (ME) | Tel. 090/698111

E-mail: usp.me@istruzione.it – PEC: uspme@postacert.istruzione.it – www.me.usr.sicilia.it